

**DELIBERAZIONE 8 GIUGNO 2021
240/2021/R/GAS**

**APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI RETE DELLA
SOCIETÀ SNAM RETE GAS S.P.A.**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1161^a riunione del 8 giugno 2021

VISTI:

- la direttiva del 13 luglio 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/73/CE;
- il regolamento CE 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- il regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, 137/02, come successivamente modificata ed integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 7 maggio 2009, ARG/gas 55/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 55/09);
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2020, 316/2020/R/gas (di seguito: deliberazione 316/2020/R/gas);
- il codice di rete di Snam Rete Gas S.p.A. (di seguito: Snam Rete Gas), come da ultimo approvato;
- la comunicazione di Snam Rete Gas del 19 maggio 2021, prot. Autorità 21799 della medesima data (di seguito: comunicazione 19 maggio 2021).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 2, comma 12, lettera d), della legge 481/95, prevede che l'Autorità definisca le condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alle reti;

- l'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 164/00, attribuisce all'Autorità, il potere di regolare le condizioni di accesso ed erogazione del servizio di trasporto del gas naturale, nonché di verificare la conformità con tale regolazione dei Codici predisposti dalle imprese di trasporto;
- con la deliberazione ARG/gas 55/09, l'Autorità ha disciplinato il procedimento di verifica, e conseguente approvazione, dei Codici e dei loro aggiornamenti;
- la deliberazione ARG/gas 55/09 prevede, tra le altre cose, che le proposte di aggiornamento dei Codici vengano presentate all'Autorità dopo l'acquisizione, da parte dell'operatore, del parere del comitato per la consultazione competente per il settore di attività oggetto del Codice;
- la deliberazione 316/2020/R/gas con la quale l'Autorità ha approvato la proposta di aggiornamento di codice di rete di Snam Rete Gas con la quale sono state ampliate le forme di garanzia accettate per l'accesso al servizio di trasporto, prevede la possibilità di costituire un deposito cauzionale quale alternativa alla garanzia finanziaria.

CONSIDERATO CHE:

- con comunicazione 19 maggio 2021, Snam Rete Gas ha trasmesso all'Autorità una proposta di aggiornamento del proprio codice di rete in materia di garanzie finanziarie, che nello specifico prevede:
 - a) l'introduzione di modalità di trasmissione delle garanzie finanziarie a Snam Rete Gas dall'istituto bancario ovvero dalla società assicurativa emittente tramite messaggio SWIFT e dall'utente tramite le funzionalità del sito internet della medesima Snam Rete Gas;
 - b) l'introduzione del requisito del *rating* per gli istituti fideiubenti;
 - c) l'introduzione della previsione per l'utente di adeguare nel termine di 7 giorni lavorativi le garanzie presentate in caso di perdita del *rating* da parte:
 - i. dell'utente medesimo ovvero da parte della società controllante ovvero nel caso in cui la società controllante perda il controllo dell'utente;
 - ii. dell'istituto bancario ovvero della società assicurativa fideiubente ovvero della società controllante l'istituto fideiubente ovvero nel caso in cui la società controllante perda il controllo dell'istituto fideiubente.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- nella fase di consultazione sono pervenuti a Snam Rete Gas cinque contributi da parte di utenti e associazioni di categoria, e che tali soggetti hanno manifestato un generale apprezzamento per l'iniziativa in un'ottica evolutiva del sistema di garanzie, e in particolare per l'introduzione della nuova modalità di presentazione delle garanzie tramite messaggio SWIFT e tramite le funzionalità del sito internet di Snam Rete Gas;
- con riferimento all'introduzione del *rating* per gli istituti fideiubenti alcuni dei soggetti intervenuti ritengono che i livelli minimi di *rating* richiesti per gli istituti

fideiubenti restringerebbero eccessivamente la platea degli istituti idonei al rilascio di garanzie a favore dell'utente; al fine di limitare gli effetti derivanti da un ulteriore declassamento del *rating* dello Stato italiano ovvero in caso di significativa riduzione del novero degli istituti in possesso dei livelli minimi di *rating*, alcuni soggetti hanno proposto la temporanea sospensione, nelle more di una loro revisione, dei medesimi requisiti di *rating* per gli istituti fideiubenti o, in alternativa, modalità automatiche di aggiustamento dei livelli di *rating* richiesti.

- in relazione agli adempimenti richiesti agli utenti in caso di perdita del *rating* creditizio da parte dell'istituto fideiubente, la maggioranza dei soggetti intervenuti nella consultazione ritiene che il termine di 7 giorni previsto per l'adeguamento delle garanzie sia eccessivamente stringente e che sarebbe opportuno prevederne un adeguamento con proposte che vanno da un minimo di 10 ad un massimo di 30 giorni lavorativi;
- in merito alle osservazioni pervenute circa l'introduzione del *rating* per gli istituti fideiubenti, Snam Rete Gas ha precisato che la propria proposta risulta in linea con i requisiti richiesti dai principali operatori infrastrutturali del gas nazionali ed europei, e come con la deliberazione 316/2020/R/gas la gamma degli strumenti di garanzia a disposizione degli utenti sia stata ulteriormente ampliata prevedendo la possibilità di costituire un deposito cauzionale quale alternativa alla garanzia finanziaria;
- con riferimento alle osservazioni sul termine di 7 giorni per l'adeguamento delle garanzie in caso di perdita di *rating* per gli istituti fideiubenti, Snam Rete Gas ha precisato come tali tempistiche di adeguamento siano in linea con quelle previste per il servizio di bilanciamento; inoltre, ha osservato come la proposta sia funzionale a consentire all'utente di non incorrere nell'immediata perdita dei requisiti per l'accesso al sistema, che si verifica qualora, decorsi tali termini, l'utente non provveda all'adeguamento della garanzia, ferma restando la possibilità per gli utenti di disporre di ulteriori 7 giorni, prima dell'eventuale risoluzione anticipata del contratto di trasporto, per ripristinare i requisiti per l'accesso al servizio;
- nella proposta di aggiornamento del proprio codice di rete, come trasmessa con comunicazione del 19 maggio 2021, Snam Rete Gas ha recepito alcune delle indicazioni pervenute dai soggetti intervenuti nella consultazione prevedendo che:
 - i requisiti di *rating* richiesti per il soggetto fideiubente abbiano efficacia a valere sull'anno termico 2021/2022;
 - siano resi disponibili tramite le funzionalità del sito internet di Snam Rete Gas la versione in lingua inglese dei testi delle garanzie previste dal codice di rete;
 - sia possibile presentare garanzie finanziarie rilasciate anche da società assicurative, che risultino in possesso dei medesimi requisiti di *rating* previsti per gli istituti bancari;
 - sia possibile presentare garanzie finanziarie rilasciate da istituti bancari e società assicurative in possesso di un determinato livello di *rating* rilasciato anche dall'agenzia DBRS.

RITENUTO CHE:

- quanto proposto in materia di garanzie da Snam Rete Gas costituisca un positivo sviluppo del sistema di garanzie per l'accesso al servizio di trasporto che riduce i tempi e semplifica le procedure per la presentazione delle garanzie ed incrementa la sicurezza del sistema limitando comportamenti fraudolenti;
- la proposta di aggiornamento trasmessa da Snam Rete Gas con la comunicazione del 19 maggio 2021 risulta coerente con il quadro regolatorio vigente;
- sia pertanto opportuno approvare, per quanto di competenza, la predetta proposta

DELIBERA

1. di approvare, per quanto di competenza la proposta di aggiornamento del codice di rete, trasmessa da Snam Rete Gas S.p.A. con comunicazione del 19 maggio 2021, allegata al presente provvedimento (*Allegato A*);
2. di trasmettere il presente provvedimento alle società Snam Rete Gas S.p.A.;
3. di pubblicare il presente provvedimento e la versione aggiornata del codice di rete di Snam Rete Gas, come risultante dalle modifiche di cui al presente provvedimento, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

8 giugno 2021

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini